

Respinta la richiesta di Unibios dal TAR!

Inviato da Enrico
domenica 09 dicembre 2007

Il Tribunale Amministrativo del Piemonte ha respinto la richiesta di annullamento del provvedimento imposto dai rappresentanti della Conferenza dei Servizi, che impongono lo stop degli impianti per gli adeguamenti necessari. Anche i giornali ne danno notizia; il presidente della provincia di Novara Vedovato e l'assessore provinciale all'ambiente Simonetti dichiarano che la decisione del TAR è un'ulteriore conferma che la Conferenza ha agito nel modo corretto. Come ormai avevano constatato tutti, l'azienda, infischiosene delle direttive date dalle amministrazioni competenti e delle lamentele dei cittadini che subiscono le molestie dovute alla continuità delle sue attività, ha proseguito le sue lavorazioni. Ora, visto che anche il Tribunale ha rifiutato la richiesta urgente di sospensione della direttiva, ci auguriamo e ci attendiamo sanzioni pecuniarie, la diffida scritta e in caso di inottemperanza, la revoca dell'AIA. Di tutti i buoni intenti dichiarati in Conferenza dai vertici della ditta, ovvero la piena volontà a ottemperare le disposizioni per rendere sicura e compatibile l'azienda, non rimane, come al solito, che un mare di promesse che mai vengono mantenute. Qui sotto potete leggere l'ordinanza del Tribunale Amministrativo, oppure potete scaricarla qui.

N. 00609/2007 REG.ORD. N. 01465/2007 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente ORDINANZA Sul ricorso numero di registro generale 1465 del 2007, proposto da:

Abc Farmaceutici S.p.a., con sede legale in Torino, Corso Vittorio Emanuele II n. 72, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore dott. Alberto Giraudi, rappresentata e difesa dall'avv. Riccardo Montanaro, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via del Carmine, 2; contro la Provincia di Novara, in persona del Presidente pro tempore della giunta Provinciale, rappresentato e difeso dall'avv. prof. Carlo Emanuele Gallo, con domicilio eletto presso il suo studio, in Torino, via Pietro Palmieri, 40;

il Comune di Trecate, in persona del Sindaco pro tempore;

il Comune di Cerano, in persona del Sindaco pro tempore;

l'Agente Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. Piemonte - Dipartimento Provinciale di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'Agente Regionale Protezione Ambientale A.R.P.A. del Piemonte, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'Azienda Sanitaria Locale N. 13 - Servizio Igiene e Sanità Pubblica (S.I.S.P.) - Sede di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'Azienda Sanitaria Locale N. 13 - Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro (S.PRE.S.A.L.), in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'Azienda Sanitaria Locale N. 13, in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'A.I.A. - Azienda Intercomunale Acque Ovest Ticino S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore;

l'Associazione Irrigazione Est Sesia - Consorzio di irrigazione e di bonifica, in persona del legale rappresentante pro tempore;

il Ministero dell'Interno (Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile - Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara), in persona del Ministro pro tempore;

la Regione Piemonte, in persona del Presidente pro tempore;

il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Novara, in persona del legale rappresentante pro tempore; per l'annullamento previ provvedimenti cautelari - del provvedimento della Provincia di Novara, 3° Settore - Ambiente Ecologia Energia, a firma del Dirigente del Settore, n. 5280/2007 in data 19 novembre 2007, avente ad oggetto "ABC Farmaceutici S.p.A. - Autorizzazione integrata ambientale ai sensi del D.lgs. 18.2.2005 n. 59 per lo smaltimento sito in Trecate, via Silvio Pellico n. 3"; - di tutti gli atti presupposti, connessi e conseguenti, per le sole parti attinenti all'oggetto dell'impugnativa. Visto il ricorso con i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente; Visto l'atto di costituzione in giudizio della Provincia di Novara; Visti gli artt. 19 e 21, u.c., della legge 6 dicembre 1971, n. 1034;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 il dott. Antonio Plaisant e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Considerato che, ad un primo sommario esame, il ricorso non merita accoglimento, considerato che, una volta intervenuta l'A.I.A. è la stessa a regolare lo svolgimento delle lavorazioni e degli interventi di adeguamento e che, quanto al contenuto delle misure concretamente imposte, le stesse appaiono esenti da vizi logici estrinsecamente rilevabili e adeguatamente fondate sulle risultanze della complessa istruttoria. P.Q.M. il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte - 2 Sezione - Rigetta l'istanza cautelare contenuta nel ricorso. La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 05/12/2007 con l'intervento dei signori: Giuseppe Calvo, Presidente Antonio Plaisant, Primo Referendario, Estensore Giorgio Manca, Referendario